



COMUNE DI PIANIGA

PROVINCIA DI VENEZIA

Assessorato: - Ufficio: EDIL.PRIV./URBAN.

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO N.22 DEL 05-06-2014

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI "CHIARIMENTI NORME"

DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

Seduta del _____ Ore _____

Presidente _____ Segretario _____

Scrutatori _____

DELIBERA N. _____ **DEL** _____

Immediatamente Eseguibile

Pubblicazione web

Presenti

CALZAVARA MASSIMO	PERSICO LAURA
CALZAVARA FEDERICO	FACCHIN DIEGO
MARTIGNON STEFANIA	SORATO PIERGIOVANNI
GUERRA SIMONE	NACCHI MASSIMO
LEVORATO ANDREINA	BARACCO LIVIA
SEMENZATO AMPELIO	ZANETTI MICHELE
VOLPE GIAN LUCA	PAVAN JESSICA
CAZZAGON CHIARA	BERLATO VALENTINO
GALLO RONNY	

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- La Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti da sviluppare attraverso i diversi livelli - tra loro coordinati - degli strumenti di pianificazione ovvero indica il complesso delle direttive per la redazione degli stessi. In tal senso la pianificazione urbanistica comunale si articola in disposizioni strutturali contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative contenute nel Piano degli Interventi (PI);
- con propria deliberazione n. 30 del 16/10/2008 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio successivamente approvato nella Conferenza di Servizi decisoria con la Direzione Urbanistica della Regione Veneto il giorno 8 aprile 2010;
- con D.C.C. n. 31 del 25/07/2011 è stato adottato il Piano degli Interventi – 1^a fase, successivamente approvato con D.C.C. n. 54 del 14/12/2011;
- con D.C.C. n. 48 del 8/10/2012 è stato adottato il Piano degli Interventi – 2^a fase, successivamente approvato con D.C.C. n. 7 del 01/03/2013;
- dopo l'approvazione del Piano degli Interventi si sono riscontrati nel testo del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche alcune incongruenze che vanno esplicitate e chiarite;

VISTO l'art. 18 *“Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi”* della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ed in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale *“Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.”*;
- il comma 2, ai sensi del quale *“Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.”*;
- il comma 8, il quale stabilisce che *“Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.”*;

RICORDATO che la Legge Urbanistica Regionale introduce l'obbligo da parte dell'Ente Locale, nel momento in cui intraprende la redazione di un nuovo strumento urbanistico generale (definito Piano degli Interventi – P.I.) o della variante generale dello stesso, di produrre un Documento del Sindaco che fissi gli obiettivi della nuova pianificazione e che lo stesso è stato illustrato al Consiglio Comunale nella seduta del 27/09/2010;

EVIDENZIATO che il sunnominato Documento del Sindaco è stato il punto di partenza per la redazione del Piano degli Interventi e per consentire la partecipazione dei cittadini, agli enti pubblici ed associazioni economiche e sociali, ai portatori di interesse generale, affinché le scelte di piano potessero essere definite secondo i principi di trasparenza;

CONSIDERATO che:

- con D.C.C. n. 48 del 8/10/2012 è stato adottato il Piano degli Interventi – 2^a fase, successivamente approvato con D.C.C. n. 7 del 01/03/2013 ed esso conteneva le N.T.O., il Regolamento Edilizio Comunale, la dichiarazione di esclusione della Valutazione di Incidenza e la Valutazione di Compatibilità Idraulica;
- la presente variante non introduce nuovi argomenti non rispondenti a principi direttori previsionali del Documento del Sindaco soprarichiamato ma lievi aggiustamenti alle norme o correzione di errori puntuali per una più chiara lettura rispetto al già approvato Piano degli Interventi sopracitato;
- in esecuzione e nello spirito delle indicazioni previste dall'art. 18 della L.R. 11/2004, questa Amministrazione aveva già promosso incontro pubblico con la cittadinanza in data 09/08/2012 presso il Teatro Comunale ed attivato la prevista concertazione con altri enti pubblici ed associazioni economiche in data 30/08/2012 presso la sala Consiliare Comunale, ove è stata presentata la proposta di Piano degli Interventi – fase 2 nei suoi contenuti cartografici e tecnico-amministrativi;
- l'attuale variante non incide sulle scelte strutturali e azioni strategiche precedentemente individuate nel PAT (piano redatto sulla base di previsioni decennali, ma con validità a tempo indeterminato), indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni, rimanendo in linea con l'impostazione del PI e rimanendo altresì confermato il quadro dei vincoli, delle prescrizioni e direttive fornite dal PAI e non compromettendo le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del PAT stesso tale da non prendere atto della già avvenuta concertazione;
- la Commissione Consigliare Urbanistica si è riunita in data _____ e in data _____ i cui verbali sono depositati agli atti dell'ufficio competente per materia;

VISTA l'asseverazione della non necessità della valutazione idraulica in ordine alla variante prodotta, in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 2948 del 6 ottobre 2009 e che tale asseverazione è stata trasmessa all'Ufficio regionale del Genio Civile di Venezia e al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;

RILEVATO che la variante al PI risulta redatta in continuità del Piano degli Interventi già approvato e nel rispetto delle previsioni introdotte dal piano di livello sovraordinato – PTCP, ed altresì in coerenza con le previsioni del PAT;

VISTI:

- la legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”, e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, e successive modifiche ed integrazioni;
- gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge regionale n. 11/2004;

VISTI altresì:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni, che, all’art. 42, comma 2, lett. b), attribuisce al Consiglio la competenza in materia di piani territoriali ed urbanistici;
- in particolare, del citato decreto, l’art. 78, commi 2 e 4, che così testualmente recitano:

“2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”;

“4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.”;
- l’art. 4 comma 2 della L.R. 11/2004, che non include il Piano degli Interventi e le sue varianti tra quelli sottoposti al procedimento di valutazione ambientale e che l’esiguità delle rispettive varianti normative non necessiti della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell’Allegato A della D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006 in quanto non significativamente incidente sui siti rete Natura 2000;
- La variante al Piano degli Interventi – chiarimenti norme – è composto dai seguenti elaborati, depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico Edilizia Privata – Urbanistica:
 - Elab. 01 – Norma Tecniche Operative (N.T.O.) -
 - Elab. 02 – Regolamento Edilizio (R.E.) -
 - Elab. 03 – Relazione Tecnico-asceverazioni-comparativa –

VISTO il parere di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.P.R. 380/2001 e s.m. e i.;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 e, s.m.i. ed in particolare l’art. 18 che sostiene il presente provvedimento e delinea la procedura ad esso afferente;

UDITI i seguenti interventi:

D E L I B E R A

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si richiama integralmente;
2. di **ADOTTARE**, ai sensi dell’art. 18 L.r. 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, nella sua interezza, **la Variante al Piano degli Interventi – Chiarimenti Norme**, dando atto che lo stesso è composto dai seguenti elaborati, depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico Edilizia Privata – Urbanistica:
 - Elab. 01 – Norma Tecniche Operative (N.T.O.) -

- Elab. 02 – Regolamento Edilizio (R.E.) -
 - Elab. 03 – Relazione Tecnico-asceverazioni-comparativa -
3. di dare atto che con l'approvazione definitiva della Variante al Piano degli interventi – Chiarimenti Norme, saranno recepite le eventuali prescrizioni dettate dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e dall'Ufficio del Genio Civile di Venezia;
 4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 8, della legge regionale n. 11/2004, entro 8 giorni dall'adozione, la variante è depositata a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque può, entro i successivi 30 giorni, formulare osservazioni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale;
 5. di dare atto che, ai sensi dei commi 4 e 8 del medesimo art. 18 della legge regionale n. 11/2004, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale decide sulle stesse e approva la variante;
 6. di dare atto che, fino a quando la variante come sopra adottata non sarà divenuta efficace, a norma dei commi 5 e 8 della legge regionale n. 11/2004, troveranno applicazione le misure di salvaguardia previste dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2011, n. 380, ed ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 11/2004, per quanto applicabile;
 7. di procedere, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 33/2013, alla pubblicazione della presente deliberazione e degli elaborati tecnici con la stessa adottati sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente".



COMUNE DI PIANIGA
PROVINCIA DI VENEZIA

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 E ART. 153 COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 05-06-2014

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. _____ DEL _____

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI "CHIARIMENTI NORME"

Parere tecnico: *Favorevole*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NARDO ALBERTO

Parere contabile: *Favorevole*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BORDIN ALESSIO